



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Struttura di Missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, 16 luglio 2015

Servizio di carico, trasporto e conferimento ad impianti di recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e/o comunitario, ovvero ad impianti di smaltimento in ambito comunitario, dei rifiuti stoccati in balle presso il sito di stoccaggio caserma militare di Persano, nel comune di Serre (SA).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSA	2
1 Oggetto del servizio e tipologia di rifiuti	2
2 Modalità di esecuzione dell'appalto	2
3 Corrispettivo	2
4 Luogo di esecuzione del servizio	3
5 Criterio di aggiudicazione	3
6 Durata	3
7 Opzioni	4
8 Revisione prezzi	4
9 Contratto	4
10 Garanzie	4
10.1 Garanzie per la partecipazione alla procedura	4
10.2 Garanzie definitive	5
10.3 Polizze per Responsabilità Civile	5
11 Protocollo di legalità	5
12 Controllo del Contratto d'Appalto	5
12.1 Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale	5
12.2 Controllo tecnico contabile e amministrativo, disciplina delle riserve	6
12.3 Controlli	6
13 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI	7
13.1 Anticipazione	7
13.2 Contabilizzazione del servizio e fatturazione	7
13.3 Fatturazione e pagamento	7
14 Verifica di conformità	8
15 Modalità di esecuzione del servizio	8
15.1 Fasi del servizio	8
15.2 Modalità di prelievo dei rifiuti	9
15.3 Trasporto dei rifiuti	10
15.4 Conferimento dei rifiuti presso il sito di destinazione	10
16 Sospensioni e riprese del servizio	10
17 Penalità	11
18 Cessione del contratto, trasformazione dell'impresa appaltatrice e subappalto	11
18.1 Subappalto	11
18.2 Cessione dei crediti e cessione del contratto	12
19 RISOLUZIONE E RECESSO	12
19.1 Risoluzione	12
19.2 Recesso	13
20 Foro competente	13
21 Riservatezza dei dati personali e rinvio	13

PREMESSA

In data 11 febbraio 2022 - in attuazione della D.G.R.n.40 del 28.01.2022- è stato firmato tra la Repubblica Tunisina e la Regione Campania-Struttura di Missione un Accordo di Cooperazione internazionale per il rimpatrio verso il territorio italiano dei rifiuti stoccati in 213 container contenenti circa 6.000 t di rifiuti classificati con codice EER 19.12.12, presso il porto di Sousse, nel deposito di Sidi Abdelhamjd, illegalmente spediti in Tunisia, dalla società S.R.A. (Sviluppo Risorse Ambientali) srl.

I rifiuti rientrati in data 25 febbraio 2022 al porto di Salerno, ed oggetto di sequestro giudiziario probatorio da parte della Procura presso il Tribunale di Potenza -Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati trasferiti - giusta Intesa Istituzionale firmata in data 02.03.2022 tra la Regione Campania-Struttura di Missione e il Ministero della Difesa, la cui efficacia è stata prorogata con successivi Atti aggiuntivi, ultimo acquisito al PG/2023/0253021 del 16 maggio 2023 - presso il sito provvisorio di stoccaggio già presente nel comprensorio militare di Persano, Comune di Serre (SA), per la caratterizzazione, propedeutica al successivo conferimento in impianti autorizzati per il recupero e/o smaltimento degli stessi.

I rifiuti in questione sono stati sottoposti ad attività di caratterizzazione chimico-fisica e merceologica da parte dell'ARPA Umbria, giusta Verbale di Conferimento d'incarico del 05.05.2023 del Sost. Procuratore di Potenza, ad esito della quale è stato attribuito ai rifiuti di cui si tratta il codice EER 19.12.12, come da rapporti di prova allegati al presente Capitolato speciale.

1 Oggetto del servizio e tipologia di rifiuti

Il presente affidamento ha ad oggetto il servizio di carico, trasporto e conferimento ad impianti di recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e comunitario, ovvero ad impianti di smaltimento in ambito comunitario, di circa 6.000 t di rifiuti stoccati in balle presso il sito nel comprensorio della caserma militare di Persano, nel Comune di Serre (SA) e classificati, a valle della caratterizzazione effettuata, con codice EER 19.12.12.

Eventuali, ulteriori, attività analitiche sul corpo dei rifiuti, effettuate ai fini del conferimento dall'aggiudicatario del servizio, si intendono compensate dal prezzo d'appalto e, pertanto, nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante.

In assenza degli accordi di cui all'art. 182, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il conferimento presso gli impianti nazionali dei rifiuti stoccati in balle è consentito solo ai fini del recupero.

È possibile individuare impianti di destino regolarmente autorizzati ubicati in paesi extra Comunità Europea per esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento, purché trattasi di paesi EFTA 1 che sono parti della convenzione di Basilea.

Le operazioni di smaltimento e recupero consentite presso impianti debitamente autorizzati, sono quelle di cui agli allegati B e C alla Parte IV, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

2 Modalità di esecuzione dell'appalto

I rifiuti oggetto dell'appalto dovranno essere avviati ad impianti in esercizio e dotati delle autorizzazioni idonee al trattamento/smaltimento dei rifiuti oggetto dell'affidamento. L'uso di impianti diversi da quelli indicati in sede d'offerta, anche ad integrazione di questi ultimi, è consentito per motivi di forza maggiore opportunamente motivata, ovvero per assicurare una più celere esecuzione contrattuale.

In tal caso la sostituzione dell'impianto, ovvero l'introduzione di ulteriori impianti, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Struttura di Missione 70.05, non dovrà comportare oneri aggiuntivi per quest'ultima e non dovrà modificare elementi dell'offerta che hanno contribuito all'aggiudicazione del servizio.

Viene esclusa la possibilità di effettuare attività di messa in riserva e/o deposito preliminare presso i siti di intervento, nonché di conferire i rifiuti presso impianti autorizzati unicamente ad operazioni in R13 e D15.

I rifiuti, stoccati in cumuli disposti su piazzole appositamente realizzate, risultano imballati e fasciati con film plastico; l'involucro della palla può risultare deteriorato, in tutto o in parte, restando onere esclusivo dell'aggiudicataria l'eventuale necessità di ripristino ai fini del trasporto.

3 Corrispettivo

L'appalto si compone di un singolo lotto della consistenza di circa 6.000 t, per un valore stimato del contratto d'appalto di € 1.460.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 20.000,00, oltre IVA.

Quantità rifiuti da rimuovere stimata (tonn.) 6.000

Prestazioni

Importo del servizio	€ 1.440.000,00
<i>di cui costi della manodopera individuati dalla S.A. ai sensi dell'art. 41, co. 13 e 14 del d.lgs. n. 36/2023)</i>	<i>100.800,00 €</i>
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00
Importo complessivo del servizio	€ 1.460.000,00
Importo del servizio da assoggettare a ribasso	€ 1.440.000,00

Qualora si rendesse necessario un aumento o una riduzione delle prestazioni affidate fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto stesso.

4 Luogo di esecuzione del servizio

L'operatore economico dovrà eseguire le prestazioni di cui al presente appalto nel seguente luogo:

- sito di stoccaggio presso il Compensorio militare di Persano, Comune di Serre (SA). Latitudine 40°32'57.31"N; Longitudine 15° 4'5.58"E.

5 Criterio di aggiudicazione

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione del presente appalto sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi del co. 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, Codice degli Appalti.

La stazione appaltante, ai sensi del co. 10 del citato articolo, si riserva, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte pervenute, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al servizio da affidare.

Il ricorso al criterio del minor prezzo è motivato dalla necessità di eseguire il servizio secondo le modalità e gli standard minimi riportate nel complesso degli atti di gara, non rendendosi necessario acquisire ulteriori soluzioni tecniche ad integrazione di quanto contenuto negli atti stessi.

Infatti, il ridotto termine temporale per l'esecuzione delle attività, lo stato dei rifiuti che si presentano già imballati e fasciati con film plastico (salvo il caso in cui l'involucro della balla dovesse risultare in tutto o in parte deteriorato, con conseguente onere dell'aggiudicataria l'eventuale ripristino ai fini del trasporto), la necessità di utilizzare mezzi d'opera dotati di precise caratteristiche e l'inderogabile possesso di autorizzazioni abilitative al trasporto dei rifiuti - quali l'iscrizione Albo nazionale Gestori Ambientali - non lasciano margini di discrezionalità ai concorrenti in merito alle necessità di individuare particolari soluzioni operative, restando il servizio vincolato alle fasi esecutive descritte nel presente atto.

Dovendosi, pertanto, ricorrere a modalità operative ampiamente consolidate in relazione al servizio di cui trattasi, è da ammettersi una ampia un'ampia concorrenza tra i diversi operatori economici del settore senza alcuna esclusione o posizione di preferenza.

6 Durata

La durata del contratto per la rimozione, il trasporto e conferimento dei rifiuti oggetto del presente capitolato, è fissata in 60 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio ai sensi dell'art. 19 del DM 49/2018, oltre il termine stimato in 15 giorni naturali e consecutivi per gli adempimenti a carico dell'aggiudicataria ai fini della riconsegna del sito di stoccaggio ad ultimazione della rimozione.

Il verbale di consegna deve essere sottoscritto entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto.

La stazione appaltante si riserva, ai sensi del co. 8 dell'art. 17 del Codice, il diritto di richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali nelle more della sottoscrizione del contratto; in quest'ultimo caso la durata del servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di avvio.

Prima dell'avvio delle attività, è facoltà del RUP, su istanza motivata dell'appaltatore, concedere un periodo

massimo di 45 giorni naturali e consecutivi per l'ottenimento dell'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Il termine contrattuale di 60 gg riprenderà a decorrere dalla scadenza termine di cui al periodo precedente.

7 Opzioni

Qualora non sia stato rimosso il quantitativo di rifiuti posti a base di gara, ovvero qualora non sia stato possibile impiegare l'intero l'importo contrattuale, il tutto per cause non attribuibili all'aggiudicataria, è facoltà della stazione appaltante richiedere la prosecuzione del rapporto instaurato sino alla completa rimozione dei quantitativi stimati oggetto dell'appalto, ovvero sino alla concorrenza dell'indicato importo. Siffatte modifiche contrattuali non alterano la struttura del contratto d'appalto, potendosi ritenere inalterata l'operazione economica sottesa.

Tali modifiche operano in conformità e nei limiti di cui all'art. 120 del Codice.

8 Revisione prezzi

Atteso il ridotto lasso temporale assegnato per l'esecuzione delle prestazioni - 60 giorni n. e c., l'istituto della revisione dei prezzi sarà applicato solo qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Le modifiche devono essere autorizzate dal RUP, valutata l'incidenza dei singoli fattori di costo sul complesso del servizio ed in applicazione dei commi 3, lett. b), e 4 dell'art. 60.

La revisione dei prezzi potrà essere accordata solo se non sussistano ritardi nell'esecuzione del servizio imputabili all'aggiudicataria.

9 Contratto

La stipula del contratto avverrà, in forma pubblica amministrativa, secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 18 del Codice.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, ai fini della stipula la stazione appaltante inviterà, con comunicazione scritta, l'aggiudicataria a produrre la necessaria documentazione.

In caso di approvazione dell'aggiudicazione, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicataria può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicataria non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all'aggiudicataria può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

10 Garanzie

10.1 Garanzie per la partecipazione alla procedura

Ai sensi dell'art. 106, co. 1, del Codice l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato al punto 3 del presente Capitolato.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fidejussione.

Ai sensi del comma 5 del citato articolo, la garanzia deve avere efficacia per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Ai sensi del co. 7 la garanzia è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto.

L'importo della garanzia è ridotto, ai sensi del co. 8, se l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei requisiti documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

10.2 Garanzie definitive

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicataria costituisce una *garanzia definitiva*, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale applicando le maggiorazioni secondo le indicazioni previste al co. 2 dello stesso articolo; la mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi del comma 8 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicataria, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione

10.3 Polizze per Responsabilità Civile

Ai sensi del co. 10 dell'art. 117 del Codice, l'aggiudicataria costituisce e consegna alla Struttura di Missione 700500, prima della consegna del servizio, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare dovrà corrispondere all'importo del contratto stesso.

La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle attività per un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o, comunque, decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

11 Protocollo di legalità

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 01.08.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 07.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).

12 Controllo del Contratto d'Appalto

12.1 Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

Nella fase dell'esecuzione il RUP si avvale di un Direttore dell'Esecuzione del contratto al fine di accertare il corretto ed effettivo svolgimento dei servizi affidati; quest'ultimo anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla Struttura di Missione, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

Il DEC avrà quale interlocutore il **Direttore Tecnico** - designato dall'aggiudicataria all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto - così come definito all'art. 6 della Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019 del Ministero dell'Ambiente ai fini del controllo delle procedure, delle operazioni e degli strumenti di lavoro adottati dall'aggiudicataria stesso nelle attività lavorative connesse all'esecuzione del contratto d'appalto.

Per tutto quanto non specificato nel presente articolo si rimanda alla disciplina contenuta negli allegati al Codice.

12.2 Controllo tecnico contabile e amministrativo, disciplina delle riserve

Le modalità con cui il DEC effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei servizi, sono individuate all'allegato II.14 al Codice, garantendo l'applicazione dei criteri di trasparenza e semplificazione attraverso l'uso delle piattaforme digitali.

Per quanto applicabile le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dal menzionato allegato, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

In particolare, se l'operatore economico firma con riserva qualsiasi atto contabile, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica le sue riserve, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nella contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

L'aggiudicataria è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle (ad es. verbale di consegna del servizio, stati di avanzamento), successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore; le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non abbia firmato gli atti contabili oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitarla nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

12.3 Controlli

La Struttura di Missione 700500, tramite gli organi di controllo designati, si riserva la facoltà di effettuare in fase di esecuzione contrattuale, controlli e verifiche, al fine di accertare che lo svolgimento delle prestazioni richieste sia eseguito in conformità alle modalità indicate nel contratto.

In particolare, saranno oggetto di verifica le modalità di prelievo, di trasporto e conferimento dei rifiuti; il corretto funzionamento delle strumentazioni e delle macchine impiegate; il rispetto degli obblighi per la sicurezza dei lavoratori e per la minimizzazione dell'impatto ambientale; l'idonea formazione e la professionalità del personale addetto; il rispetto delle tempistiche di cui al cronoprogramma esecutivo trasmesso dall'aggiudicataria prima dell'inizio delle attività oggetto del servizio.

Il livello qualitativo delle prestazioni erogate verrà valutato a seguito di controlli a campione eseguiti sulle aree di riferimento da un incaricato della Struttura di Missione, in contraddittorio con un responsabile dell'aggiudicataria.

I controlli potranno avvenire in qualsiasi momento anche al di fuori dell'orario delle prestazioni, senza alcun preavviso all'aggiudicataria.

L'esito complessivo del controllo sarà verbalizzato in apposito atto, sottoscritto dai rappresentanti della Regione e dell'aggiudicataria.

I verbali così prodotti saranno utilizzati per monitorare l'andamento generale del servizio e certificare l'assenza di situazioni anomale.

Ove venisse accertata la non idoneità delle prestazioni eseguite, la Struttura di Missione procederà con l'applicazione delle penali.

In caso di esito negativo dei controlli, contestato per iscritto all'aggiudicataria per più di cinque volte nell'intero periodo contrattuale, ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite dalla Struttura di Missione, salva l'applicazione delle suindicate penalità, il contratto si intenderà immediatamente risolto senza che l'aggiudicataria abbia a pretendere compensi o indennizzi di alcun genere, e salvo il diritto della Regione al risarcimento degli ulteriori danni subiti e di ogni eventuale maggiore onere.

La risoluzione verrà comunicata a mezzo pec ed avrà effetto immediato dalla data di ricevimento.

13 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

13.1 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125 del Codice, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'aggiudicataria entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

13.2 Contabilizzazione del servizio e fatturazione

Il pagamento sarà effettuato, previa verifica di congruità e riscontro contabile dei servizi eseguiti e ritenuti liquidabili, entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della P.A., affinché l'aggiudicataria possa provvedere alla emissione di regolare fattura fiscale.

La contabilizzazione del servizio avverrà per il tramite di un unico stato di avanzamento, redatto in contraddittorio, sulla base dell'effettivo conferimento ad impianto di recupero/smaltimento dell'intero quantitativo di rifiuti appaltato; su tale stato di avanzamento sarà operata una ritenuta dello 0,5% da liquidarsi l'emissione del Certificato di verifica della conformità dei servizi e all'acquisizione e verifica di regolarità del DURC.

Ai fini della redazione della contabilità, il peso del rifiuto utilizzato sarà della pesata a destino, come rilevato dalla IV copia del formulario (FIR), ovvero dalla certificazione di avvenuto smaltimento/recupero rilasciata dall'impianto di destinazione.

La Struttura di Missione 700500 darà corso ai pagamenti dei soli servizi ritenuti eseguiti a regola d'arte, a suo insindacabile giudizio ed in conformità con i riscontri contabili approvati.

I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del DEC, confermato dal responsabile unico del procedimento, della prestazione effettuata.

13.3 Fatturazione e pagamento

Il corrispettivo del servizio sarà determinato sulla base di quanto risultante dalle verifiche di cui al precedente articolo. La fattura dovrà essere intestata all'Ufficio che verrà indicato successivamente alla stipula del contratto.

L'aggiudicataria dovrà emettere singola fattura per ciascun luogo di produzione del rifiuto oggetto dell'appalto. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della P.A., a seguito della verifica della regolarità ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e della regolarità contributiva dell'aggiudicataria.

Nel caso di contestazione, per vizi o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di notifica della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'aggiudicataria dovrà riportare sulle fatture il CIG (Codice Identificativo Gara) e CUP comunicato dalla Stazione Appaltante, la quale declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura del CIG e del CUP.

I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. L'aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 il Committente e l'aggiudicataria assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In particolare, l'aggiudicataria deve comunicare al Committente i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di lavori impiegati in attività per la realizzazione dei presenti accordi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 gli accordi in essere sono immediatamente risolti in tutti i casi in cui le transazioni relative ai presenti accordi sono stati eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.

La Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicataria, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente.

In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Committente e l'aggiudicataria assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi.

Ai sensi dell'art. 117 comma 9 d.lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione di carattere di definitività dello stesso.

14 Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 116 del Codice, il contratto d'appalto è soggetto a verifica di conformità.

La stessa è effettuata dal Direttore dell'esecuzione contrattuale, come previsto al comma 5 del citato articolo, avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e ultimata non oltre sei mesi.

Il certificato di verifica di conformità collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte dall'aggiudicataria, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'aggiudicataria non ottemperi a tali obblighi, il DEC dispone che sia provveduto d'ufficio deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'affidatario del servizio.

15 Modalità di esecuzione del servizio

15.1 Fasi del servizio

Il ciclo delle attività di gestione dei rifiuti in oggetto è così di seguito specificato:

- presa in carico dei siti di stoccaggio dei rifiuti, così come identificati nelle planimetrie allegate alla documentazione di gara, mediante sottoscrizione di apposito verbale tra la Regione Campania, il soggetto gestore del sito e l'aggiudicataria;
- allestimento dei presidi di sicurezza presso piazzole e le aree interessate dalle operazioni di svuotamento;
- smassatura e carico dei rifiuti; in ragione dell'esiguo quantitativo dei rifiuti stoccati, sarà possibile effettuare la determinazione in via presuntiva delle quantità di rifiuti prelevate con verifica del peso a destino; a tal uopo, il documento di accompagnamento dei rifiuti trasportati dovrà sempre indicare il peso di partenza presunto e la casella relativa alla voce "Peso da verificarsi a destino" dovrà essere contrassegnata;
- verifica del carico, anche in relazione alle possibili radiazioni;
- trasporto del rifiuto ad impianto autorizzato per sottoporlo a operazioni di recupero o smaltimento;
- pulizia e riconsegna delle aree alla fine dell'esecuzione del servizio.

Come già richiamato all'art. 2 del presente Capitolato, i rifiuti risultano imballati e fasciati con film plastico; l'involucro della balla potrà risultare deteriorato, restando onere esclusivo dell'aggiudicataria l'eventuale ripristino ai fini del trasporto.

Tali operazioni non comportano modifiche delle condizioni contrattuali, né dei tempi di esecuzione del contratto, né il riconoscimento di alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante. Ciascun carico sarà documentato secondo il dettato del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., mediante la compilazione e gestione dei FIR (formulario di identificazione del rifiuto), prodotto in quadruplica copia di cui una trattenuta dal produttore prima della partenza, una trattenuta dall'impianto finale e due da restituire al trasportatore congiuntamente ad un bindello di pesa riportante oltre alle informazioni relative alla pesata eseguita presso

l'impianto di destinazione, anche gli orari di ingresso e uscita dall'impianto.

Sarà, inoltre, necessaria ogni ulteriore documentazione di legge specificatamente richiesta dallo Stato comunitario sul cui territorio si trova l'impianto di recupero o smaltimento.

Le verifiche della quantità dei rifiuti prelevati saranno predisposte a cura dell'aggiudicataria che assume, altresì, l'obbligo di determinare il peso dei carichi a destino per ogni viaggio effettuato. La Struttura di Missione si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicataria copia della documentazione, attestante la regolare taratura e le verifiche periodiche degli strumenti di pesatura utilizzati anche dai destinatari finali dei rifiuti.

È obbligo dell'aggiudicataria presentare, prima dell'inizio delle attività, un cronoprogramma esecutivo da condividere con la Stazione appaltante. Il cronoprogramma dovrà riportare, per ciascuna delle fasi elementari in cui l'aggiudicataria stabilisce di voler suddividere il servizio, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei servizi secondo una cadenza mensile.

L'aggiudicataria si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.

15.2 Modalità di prelievo dei rifiuti

Le attività di prelievo dai siti in argomento dovranno essere condotte in modo da garantire massima efficienza del servizio e la compatibilità con le ordinarie attività di gestione dei siti.

A tale scopo, è facoltà dell'operatore economico effettuare un sopralluogo preliminare per prendere visione delle condizioni tecniche e logistiche di esecuzione del servizio.

Dovrà, altresì, definire un'attenta organizzazione delle aree secondo le modalità ivi previste e di intesa col gestore dei siti, il tutto in accordo con la Stazione appaltante.

Le attività di prelievo dei rifiuti stoccati in balle, **imballati e fasciati con film plastico**, dovranno essere condotte in modo da limitare l'impatto ambientale connesso alla movimentazione degli stessi, con particolare riferimento ad eventuali perdite di percolato e dispersione atmosferica di materiale polverulento. Dovranno altresì essere movimentati in modo da mantenerne inalterata la configurazione, attraverso l'utilizzo di apposite attrezzature meccaniche; qualora il film plastico costituente l'imballaggio dovesse risultare danneggiato, l'aggiudicataria potrà prevederne l'opportuno ripristino senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione appaltante.

In caso le piazzole di stoccaggio siano dotate di appositi sistemi di drenaggio che consentano la raccolta del percolato, tali pozzetti andranno svuotati prima della consegna delle aree all'aggiudicataria. Successivamente alla consegna del sito, in ottemperanza all'art. 45 della L.R. n. 14/2016 il percolato, nei limiti della produzione storica del sito, sarà smaltito a cura ed onere della società provinciale cui il sito fa riferimento; la eventuale quantità eccedente la indicata produzione, sarà smaltita a cura ed onere esclusivo dell'aggiudicataria.

In aggiunta alle misure di sicurezza sopra descritte, l'aggiudicataria è tenuta ad adottare ogni misura volta a limitare l'esposizione dei rifiuti in balle agli agenti atmosferici, con il fine di mitigare la produzione di percolato, la dispersione in atmosfera di particolato, evitando qualunque rischio di inquinamento del sito oggetto di svuotamento.

Ad ultimazione del servizio, l'aggiudicataria dovrà effettuare la pulizia delle aree e dei canali di drenaggio del percolato, provvedendo alla rimozione dei residui presenti, quale attività propedeutica alla posa in opera della membrana in HDPE da parte del gestore dell'area.

Il rifiuto dovrà essere sottoposto a verifica radiometrica al fine di prevenire eventuali contaminazioni, causate dall'accidentale presenza di sostanze radioattive; a tal fine l'affidataria provvederà a dotarsi, a proprio esclusivo onere, di strumenti portatili per le operazioni generali di controllo in fase di caricamento dei rifiuti, ovvero portali fissi di rilevamento della radioattività per gli automezzi in uscita. Ulteriori condizioni logistiche particolari dei siti verranno valutate con il DEC.

Nell'ipotesi che, dal controllo, venga individuata una emissione anomala di energia radiante o in caso di ritrovamento di sorgenti radioattive, l'aggiudicataria dovrà dare comunicazione a mezzo raccomandata A/R,

all'ASL competente e all'autorità di pubblica sicurezza; in caso di rinvenimento di sorgenti orfane (sorgenti radioattive sigillate) deve essere avvisato il Prefetto competente territorialmente in ottemperanza del D.lgs. 52/2007, provvedendo all'isolamento temporaneo dei rifiuti. Tra le misure proattive, il DEC provvederà in fase di consegna a garantire l'individuazione presso il sito di idonea area per l'isolamento temporaneo di tali ultimi rifiuti.

15.3 Trasporto dei rifiuti

Le operazioni di rimozione, trasporto e conferimento dei rifiuti in impianti di recupero/ smaltimento dovranno svolgersi nel rispettare i seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori.

Tutti gli automezzi impiegati dovranno essere adeguati alla tipologia di rifiuto da trasportare e in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in categoria e classe corrispondente al servizio svolto. L'aggiudicataria è tenuta, altresì, alla consegna alla Struttura di Missione 700500 di copia del libro matricola del personale e dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati nelle prestazioni riferite al servizio, nonché di tutte le autorizzazioni previste per legge. Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicataria è tenuta a comunicare i nominativi degli autisti di tutti i mezzi impiegati nell'esecuzione del servizio nonché le targhe degli automezzi impiegati nelle attività di trasporto.

15.4 Conferimento dei rifiuti presso il sito di destinazione

Il rifiuto dovrà essere conferito presso impianti, di smaltimento e/o recupero in ambito comunitario o in Paesi EFTA 1 aderenti alla convenzione di Basilea, nonché recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e/o comunitario. Gli impianti dovranno essere autorizzati al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti identificati in fase di appalto dai codici EER 191210 e 191212.

Gli impianti di destinazione, indicati in sede di offerta non potranno essere mutati, ovvero integrati, senza il preventivo consenso della Struttura di Missione 700500. La mancata disponibilità dell'impianto di recupero/smaltimento non potrà in alcun modo sollevare l'aggiudicataria dall'obbligo del rispetto dei tempi stabiliti di esecuzione del servizio. Qualsiasi ritardo nell'esecuzione del servizio, legata a tale aspetto, sarà quindi sottoposta all'applicazione delle penalità di cui all'art. 13 del presente Capitolato Speciale.

16 Sospensioni e riprese del servizio

Qualora l'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze speciali, ai sensi dell'art. 121 del Codice, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione compilando il verbale di sospensione che, entro cinque giorni, è inoltrato al RUP; la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale, comunque non superiore alla durata dell'evento che ha determinato l'interruzione o il ritardo.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'aggiudicataria ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. **Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicataria negli altri casi.**

L'aggiudicataria **non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale**, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. La sospensione unilaterale del servizio da parte dell'aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. Restano a carico della stessa aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni sopra descritte sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa

dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Per eventi non imputabili alla stazione appaltante, l'aggiudicataria è tenuta a presentare domanda di proroga, debitamente motivata e documentata, con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale. Accertato il diritto dell'aggiudicataria alla proroga, la Stazione appaltante definirà un nuovo termine, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto. In caso di fermo tecnico dell'impianto/degli impianti di destinazione per periodi di tempo superiori a 30 giorni o, comunque, non compatibili con la durata del contratto d'appalto, l'aggiudicataria si impegna ad identificare altro o altri impianti autorizzati presso i quali provvedere al conferimento dei rifiuti garantendo i tempi stabiliti per l'esecuzione delle attività. Nessun onere aggiuntivo dovuto al trasporto, al conferimento e/o al recupero/smaltimento potrà, in tal caso, essere addebitato alla Stazione appaltante.

17 Penalità

Il servizio oggetto del presente capitolato è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato o eseguito in maniera difforme rispetto a quanto indicato nel presente capitolato, nel contratto e negli allegati tecnici.

Ai sensi dell'art. 126 del Codice, per il ritardo nel completamento delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'aggiudicataria potrà presentare eventuali giustificazioni entro 5 giorni decorrenti dalla data della prima comunicazione dell'infrazione. In assenza di queste ultime o nel caso in cui le stesse non vengano ritenute fondate; la decurtazione andrà applicata sul primo certificato di pagamento emesso successivamente all'accertamento dell'inadempienza.

Inoltre, qualora la ditta appaltatrice contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni derivanti dall'offerta tecnica proposta, la S.A. ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, sino alla definizione della controversia; in tal caso alla ditta appaltatrice verranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento alla S.A. dei danni derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto o della esecuzione di interventi a proprio carico.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della S.A. a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze dell'aggiudicataria, derivassero alla S.A. per qualsiasi motivo.

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità applicate superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto.

18 Cessione del contratto, trasformazione dell'impresa appaltatrice e subappalto

18.1 Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, fermo restando il divieto di cessione del contratto e l'impossibilità di cedere a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni del contratto stesso, resta in capo all'aggiudicataria la prevalente esecuzione delle attività.

Ai sensi del comma 4, lettera c) dell'indicato articolo, qualora l'operatore economico intenda subappaltare parte dei servizi in oggetto al momento della presentazione dell'offerta - pena la decadenza del diritto di avvalersi del subappalto - deve obbligatoriamente aver prodotto apposita dichiarazione nella quale siano state specificate le parti del servizio e/o prestazioni che intende subappaltare.

Vista la nota prot. n. 0011106 del 20.06.2019 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché il parere prot. n. 0421987 del 03.07.2019 dell'Avvocatura Regionale, in caso di affidamento del presente appalto di servizi ad un intermediario, la disciplina del subappalto non si applica ai rapporti tra quest'ultimo, iscritto alla Categoria 8 dell'Albo, e gli operatori incaricati della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti.

La medesima disciplina del subappalto non trova applicazione in caso di contratto di spedizione stipulato ai sensi dell'art. 1737 cod. civ., il quale disciplina la mera attività di organizzazione del trasporto dei rifiuti, concludendo contratti con un unico o più vettori in nome e per conto del mittente, restando la fattispecie distinta dal contratto di trasporto; inoltre, la predetta attività di spedizioniere esclude la qualificazione giuridica di "Attività di intermediazione" con conseguente affidamento a terzi - tramite contratto di subappalto - dell'attività di recupero e smaltimento del rifiuto ai sensi dell'art 183, co. 1), lett. l) del Dlgs

152/06, giusta circolare prot. 841 del 06 luglio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In entrambi i casi sopra descritti, l'intermediario e/o lo spedizioniere sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del servizio. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni che dovessero intervenire nel corso del subcontratto. L'intera filiera dei rifiuti deve essere tracciata e verificata sotto tutti gli aspetti giuridici, ovvero, oltre all'intermediario e allo spedizioniere, qualsiasi subcontratto deve essere sottoposto alle verifiche di legge, nonché a regolamenti e convenzioni che regolano la materia (protocollo di legalità).

A tal proposito, ai sensi dell'art. 53 comma i-quater) della l.190/2012, tutti i servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti sono attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Ai sensi del co. 17, ultimo periodo, del menzionato art. 119, tali prestazioni subappaltabili, possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà l'aggiudicataria dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subaffidatario, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la stazione appaltante della perfetta esecuzione del contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'aggiudicataria dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subaffidatario, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, dello stesso, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In alternativa l'aggiudicataria potrà produrre una dichiarazione liberatoria, rilasciata dalla subappaltatrice, attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto, con le stesse modalità e rispettando identiche tempistiche.

In caso di inadempimento, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti da parte dell'affidataria. Questo non potrà far maturare interessi di mora.

18.2 Cessione dei crediti e cessione del contratto

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stessa e fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, diventano efficaci con l'accettazione espressa da parte della Stazione appaltante ovvero qualora non siano rifiutate con comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione.

A pena di nullità della cessione, è fatto assoluto divieto all'aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla Stazione appaltante di risolvere il rapporto contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

19 RISOLUZIONE E RECESSO

19.1 Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, a norma e per gli effetti di cui all'art. 1453 Cod. Civ. la Struttura di Missione avrà il diritto di risolvere il contratto, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo pec all'aggiudicataria, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell'esecuzione del contratto che arrecano danni all'immagine della Stazione appaltante e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente Capitolato;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- nel caso di liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;
- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell'aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto, i requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato;
- nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Struttura di Missione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la stessa dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'aggiudicataria inadempiente.

La Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo laddove il documento unico di regolarità contributiva dell'aggiudicataria risulti negativo per due volte consecutive.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Struttura di Missione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'aggiudicataria a mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Struttura di Missione al risarcimento dell'ulteriore danno.

La Struttura di Missione, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 122 del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicataria in sede di offerta.

19.2 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Struttura di Missione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'aggiudicataria mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14. 2 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato mediante una formale comunicazione all'aggiudicataria da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 venti giorni, decorsi i quali la Struttura di Missione prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi eseguiti.

20 Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice

21 Riservatezza dei dati personali e rinvio

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente a fini contrattuali.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato, si rinvia alla vigente normativa (comunitaria, statale e regionale) in materia, per quanto compatibile.